



Registro Proposte n. 05 del 16.03.2023
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE
SETTORE III

Delibera Originale del Consiglio Comunale

N. 08 del Reg. Data: 14.04.2023	OGGETTO	Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Conferma per l'anno 2023 dell'aliquota già approvata per l'anno 2022.
--	---------	---

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore 20:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Pedara "Dott. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe Nicosia".

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

Consiglieri			Presenti	Assenti
1. Sig.a	Agosta	Olga	X	
2. Dott.	Bonaccorsi	Salvatore	X	
3. Prof.	Consoli	Giuseppe	X	
4. Rag.	Consoli	Marina Adriana	X	
5. Dott.ssa	Consoli	Marisa	X	
6. Dott.ssa	De Luca	Agnese		X
7. Sig.	Fallica	Antonio	X	
8. Rag.	Laudani	Francesco Antonio D.	X	
9. Dott.	Laudani	Mario	X	
10. Dott.	Pappalardo	Domenico	X	
11. Ins.	Petralia	Laura Giovanna	X	
12. Ins.	Pezzino	Domenica	X	
13. Geom.	Sambataro	Alfio		X
14. Ins.	Scirè Calabrisotto	Domenico	X	
15. Avv.	Spitaleri	Bruno Basilio	X	
16. Rag.	Torrisi	Salvatore Antonino	X	
			14	2

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Li Donni.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori Consiglieri Comunali: Agosta Olga per la lista "Pedara libera – Fallica Sindaco, Bonaccorsi Salvatore e Torrisi Salvatore Antonino per la lista "Vivi Pedara".

La seduta è pubblica.

Partecipano, per l'Amministrazione Comunale, il Sindaco Alfio Cristaudo e il Vice Mario Laudani.

Partecipa, altresì, il Responsabile del Settore LL.PP, ing. Pietro Rapisarda, Il Responsabile del Settore Affari Generali, dott.ssa Maria Rita Consoli e il Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Giovanna Greco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Li Donni.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani legge il terzo punto all'ordine del giorno ad oggetto "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Conferma per l'anno 2023 dell'aliquota già approvata per l'anno 2022." e dopo aver precisato che sulla proposta di deliberazione è pervenuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, passa la parola al Presidente della 2ª Commissione Consiliare Permanente.

La Consigliera Dott.ssa Marisa Consoli interviene ed illustra gli esiti della Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole, come si evince dal relativo verbale allegato al presente atto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, non essendovi interventi procede con le dichiarazioni di voto e, pertanto, passa la parola ai Capigruppo.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica, in qualità di Capogruppo del Gruppo Pedara Libera, interviene: "Coerentemente a quanto dichiarato per la dichiarazione di dissesto, esprimiamo parere favorevole".

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, in qualità di Capo Gruppo del Gruppo Vivi Pedara, interviene: "Per senso di responsabilità, annunciamo voto favorevole".

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, procede alla votazione, in forma palese per alzata di mano, della proposta di deliberazione n.05 del 16.03.2023 ad oggetto: "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Conferma per l'anno 2023 dell'aliquota già approvata per l'anno 2022."

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 14 Consiglieri

Voti favorevoli n. 14 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

E pertanto

Ad esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 05 del 16.03.2023, posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di C.C. n. 05/2023 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione in forma palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 14 Consiglieri

Voti favorevoli n. 14 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Antonella Li Donni)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani)

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 17.04.23 per rimanervi 15 giorni consecutivi
(art 11 comma 1) sino al 01.05.23

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Antonella Li Donni)

Dalla Residenza Comunale, li 02.05.23

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Antonella Li Donni)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
17.04.23 al 01.05.23

E' divenuta esecutiva il giorno 14.04.23

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91

Dalla Residenza Comunale, li 02.05.23

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Antonella Li Donni)



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:	Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Conferma per l'anno 2023 dell'aliquota già approvata per l'anno 2022.
-----------------	---

IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara, ai sensi dell'art 246 del d.Lgs.n. 267/2000;
- che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio di riferimento;
- che i commi 1, 2 e 4 dell'art. 251, del d.Lgs. n. 267/2000, così dispongono:
 1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima consentita...*
 2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*
 3. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;*
- che il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dall'inosservanza di quanto disposto dai predetti commi consegue la sospensione dei contributi erariali;
- che, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, si ritiene necessario dover provvedere alla conferma dell'addizionale comunale all'IPERF nella misura massima consentita dalla legge, già determinate per l'anno 2022 con la delibera di C.C. n. 05 del 23/02/2022 "Addizionale Comunale all'IRPEF – conferma per l'anno 2022 dell'aliquota già approvata per l'anno 2021" e con delibera di C.C. n. 36 del 12/08/2022 "Dissesto Finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Aliquota addizionale IRPEF - Anno 2022", che qui si intendono integralmente richiamate;
- che l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione della addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;

- che con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- che detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- che l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- che con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- che l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

Visto che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Considerato che con delibera di C.C. n. 56 del 29.10.1998 veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF per il Comune di Pedara, a decorrere dal 1999, stabilendone la misura di 0,15 punti percentuali;

Vista la delibera di G. M. n. 21 del 11.02.2000, con la quale si incrementava di un ulteriore 0.15 per cento l'aliquota opzionale sull'addizionale IRPEF in vigore nell'anno 1999, portandola alla misura complessiva dello 0,30 per cento, con decorrenza 01.01.2000;

Vista la delibera di C. C. n. 7 del 30.04.2007, con la quale viene approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, esecutivo ai sensi di legge, entrato in vigore con effetto dal 01.01.2007, e sempre con la stessa delibera è stata determinata la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, nella percentuale dello 0,60 %, con decorrenza 01.01.2007;

Precisato che, ai sensi dell'art. 4 del suddetto Regolamento, l'aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente;

- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.10.2012, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. – Determinazione aliquote per l'anno 2012.", con la quale viene incrementata dello 0,20 per cento, e portando quindi l'addizionale comunale complessiva applicata all'Irpef, alla percentuale dello 0,80 per cento;
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18.11.2013, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. – Conferma per l'anno 2015 dell'aliquota già approvata per l'anno 2013.";
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24.09.2015, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. – Conferma per l'anno 2015 dell'aliquota già approvata per l'anno 2014.";
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24.04.2016, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. – Conferma per l'anno 2016 dell'aliquota già approvata per l'anno 2015.";
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2017, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. – Conferma per l'anno 2017 dell'aliquota già approvata per l'anno 2016.";
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2018, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. – Conferma per l'anno 2018 dell'aliquota già approvata per l'anno 2017.";
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.03.2019, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. – Conferma per l'anno 2019 dell'aliquota già approvata per l'anno 2018.";
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2020, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. Conferma per l'anno 2020 dell'aliquota già approvata per l'anno 2019.";
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 01.03.2021, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già approvata per l'anno 2020.";
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 23.02.2022, ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef. Conferma per l'anno 2022 dell'aliquota già approvata per l'anno 2021.";
- Preso atto che** gli Enti in dissesto, ai sensi dell'art. 251 del TUEL, attivano le entrate proprie fissando le imposte e tasse locali nella misura massima consentita e che tale deliberazione ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
- Preso atto che** l'Ente ha adempiuto all'obbligo di cui sopra con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12.08.2022, ad oggetto: "Dissesto Finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Aliquota addizionale IRPEF - Anno 2022.";
- Considerato** che, è obbligo di legge mantenere l'attuale aliquota di compartecipazione all'IRPEF, di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, nella misura massima pari alla percentuale dello 0.80 per cento;
- Rilevato** che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 degli Enti Locali, comprendente le annualità 2023-2024-2025 è stato differito al 31.03.2023;
- Preso atto** che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"
- Preso atto** che a seguito di tale differimento l'Ente si trova automaticamente in esercizio provvisorio;
- Visto** il D. Lgs. 360 del 28.09.1998 e s. m. i.;
- Visto** il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Visto** l'Ordinamento amministrativo degli EE. LL. vigente in Sicilia;
- Visto** lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto** il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
- Visti** i pareri favorevoli sotto riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa:

1. Confermare, per l'Esercizio 2023, l'attuale aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura massima dello 0,80 per cento, già adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12.08.2022, ad oggetto: "Dissesto Finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Aliquota addizionale IRPEF - Anno 2022.";
 2. Dare mandato al Responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, nell'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente;
1. Allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2023-2025;
 2. Dare atto che ai sensi dell'art. 251 comma 2 del D.LGS 267/2000, la presente delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 3. di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
 4. Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di rispettare le date stabilite ottemperando agli obblighi di pubblicità previsti.

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:

dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

IL RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Dott.ssa Giovanna Greco

dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Dott.ssa Giovanna Greco



COMUNE DI PEDARA
(Città Metropolitana di Catania)
Piazza Don Bosco, 2 – 95030 Pedara (CT)
Sito web: www.comune.pedara.ct.it
Pec: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Seconda Commissione Consiliare Permanente

VERBALE N. 02 DEL 11-04-2023 ORE 09,15

Giusta convocazione del 07.04.2023, prot. n. 8065, si è riunita la Seconda Commissione Consiliare Permanente, convocata per le ore 09,00, per discutere e determinarsi sul seguente Ordine del Giorno:

1. Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Conferma per l'anno 2023 dell'aliquota già approvata per l'anno 2022.
3. Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023.

Sono presenti:

- Dott.ssa Consoli Marisa – Presidente;
- Dott. Mario Laudani Vice – Presidente;
- Rag. Laudani Francesco Antonio Domenico – Componente;

Risulta assente:

- Sig. Fallica Antonio – Componente;

E' altresì presente il Responsabile del Settore 3°, Servizi Finanziari e Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco. Verbalizza il Rag. Bonaccorso Vincenzo.

Il Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente, Dott.ssa Consoli Marisa, constatato il numero legale dei Commissari, apre la seduta alle ore 09,15 e passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

I Commissari, in primis il Presidente della Commissione Dott.ssa Consoli Marisa, chiedono alla Dott.ssa Greco delucidazioni in merito. La Dott.ssa Greco relaziona sul primo punto. I Commissari, ricevuti i necessari chiarimenti, decidono comunque di rinviare questo primo punto all'O.d.G. (Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI) ritenendo che la Proposta di Regolamento allegata necessita di un ulteriore approfondimento.

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all'Ordine del Giorno. Esaurita la discussione sull'argomento, i Commissari esprimono sul secondo punto parere favorevole all'unanimità.

Si passa quindi alla discussione del terzo ed ultimo punto all'Ordine del Giorno. Esaurita la discussione sull'argomento, i Commissari esprimono sul terzo punto parere favorevole all'unanimità.

Esaurito il terzo punto e, non essendoci altri punti all'O.d.G., il Presidente della Commissione, Dott.ssa Marisa Consoli, dichiara chiusa la seduta alle ore 10,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Rag. Bonaccorso Vincenzo

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Consoli Marisa



COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 5 del 27/03/2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C. C. n. 5 del 16/03/2023 avente ad oggetto "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Conferma per l'anno 2023 dell'aliquota già approvata per l'anno 2022."

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di marzo, l'**Organo di Revisione Economico Finanziario** nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 10.11.2020, composto da:

Luigi Tricoli - *Presidente;*

Giuseppe Barbagallo - *componente;*

Luigi Sorce - *componente.*

si è riunito in collegamento video Google meet alle ore 9.00, convocato per le vie brevi dal presidente, per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere con la dovuta urgenza, sulla proposta di deliberazione di C. C. Registro Proposte n. 5 del 16/03/2023, Settore Affari Finanziari e Tributari, per la variazione di bilancio di cui all'oggetto;

In data 20/03/2023 con prot. 6572/2023 , riceveva la proposta di cui all'oggetto.

Premesso che l'Ente

- con delibera di C.C. n. 14 del 12/04/2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- con delibera di C.C. n. 15 del 12/04/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, e` stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara.



Esaminata

- la documentazione allegata a supporto della proposta di deliberazione *de qua*;

Visto l'art.251 del Tuel, il quale ai rispettivi commi stabilisce:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto(1).

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

VISTO altresì il comma 6 del citato art. 251 che recita "Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali



presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali”.

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla conferma dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura massima dell'addizionale comunale, così come determinata con delibera di C.C. n. 5 del 23/02/2022 **"Addizionale Comunale all'IRPEF - conferma per l'anno 2022 dell'aliquota già approvata per l'anno 2021"**.

VISTO

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2020, ad oggetto: “Addizionale Comunale all’Irpef. Conferma per l’anno 2020 dell’aliquota già approvata per l’anno 2019.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 01.03.2021, ad oggetto: “Addizionale Comunale all’Irpef. Conferma per l’anno 2021 dell’aliquota già approvata per l’anno 2020.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 23.02.2022, ad oggetto: “Addizionale Comunale all’Irpef. Conferma per l’anno 2022 dell’aliquota già approvata per l’anno 2021.”;

Considerato che la proposta n. 5 del 16/03/2023 delibera di confermare per il 2023, l’attuale aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura massima dello 0,80 per cento, già adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12.08.2022, ad oggetto: “Dissesto Finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Aliquota addizionale IRPEF - Anno 2022,” dando atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 251, comma 2, del D.L.gs 267/2000,” la presente delibera non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”;;

VISTO l’art. 250 del TUEL;

VISTI i pareri espressi dalla Responsabile del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

